

Registrazione di Atto Privato

Il 06/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TDF , serie 3 , numero 576

data di stipula: 10/09/2025

ident.vo telematico: TDF25L000576000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 98117530786

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

98117530786				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23





STATUTO

“Confraternita della frittola Calabrese - La Quadara” APS

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. Costituita con atto del 28/03/2017 registrato all'Agenzia delle Entrate il 03/04/2017 al n.809 della serie 3a, l'associazione “*Confraternita della frittola Calabrese - La Quadara*” aggiorna e sostituisce il proprio statuto con il presente composto da n.39 articoli al fine di adeguarlo al Testo Unico del Terzo Settore, Decreto Legislativo n.117/2017 e ss. mm. ii.

La sede dell'associazione viene stabilita nel Comune di Rende (CS) cap 87036, via Giorgione n.5.

L'associazione contempla il numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore e viene rinominata in “*Confraternita della frittola Calabrese - La Quadara*” APS in conformità al combinato disposto dell'art. 35 del D. Lgs. n.117/2017 e della L. n.104/2024. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di “**Associazione di Promozione Sociale**” o l'acronimo “**APS**” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o, successivamente, nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'Autorità competente che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'eventuale trasferimento della sede legale potrà avvenire con Delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con Delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Denominazione – Simbolo

Art. 2. L'associazione “*Confraternita della frittola Calabrese - La Quadara*” APS, più avanti chiamata per brevità Associazione o Confraternita, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, **non ha scopo di lucro** e

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il logo che rappresenta la Confraternita è costituito da una “quadara” nera fumante con l’immagine della Calabria al centro che fuoriesce tra i fumi del pentolone e con la dicitura “*confraternita della frittola calabrese*” scritta in bianco su fondo amaranto intorno alla figura e con la scritta “*La quadara*” in rosso posizionata in basso alla figura. I paludamenti utilizzati dai soci per rappresentare la confraternita negli eventi in cui vengono richiesti, sono costituiti da un mantello a cappa tipo tabarro di colore nero con ricamo del simbolo sul lato sinistro e da una stola a collare di colore verde.

Finalità e attività

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale. L’associazione si configura come confraternita enogastronomica e persegue ha come scopo esclusivo perseguire lo **studio, ricerca, sperimentazione, recupero delle tradizioni e dei valori della cultura e della cucina calabrese per una loro promozione, valorizzazione e divulgazione.** La confraternita mira a rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al fine di valorizzare i caratteri identitari delle comunità calabresi. Le attività proposte hanno lo scopo di valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione delle comunità calabresi e del paesaggio del territorio regionale, promuovendo uno sviluppo del territorio in una logica di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. L’associazione predilige lo svolgimento delle attività nei piccoli comuni dell’entroterra calabrese che rappresentano presidi storici, culturali, antropologici da tutelate. La confraternita propone nello specifico di diffondere e conservare il secolare rito della “frittolata” diffuso ed apprezzato piatto tipico a base di carni di maiale bollite nel grasso dell’animale nella tradizionale “quadara”, tipica usanza delle zone montane della provincia di Cosenza e della Calabria intera. L’associazione si propone di promuovere la migliore conoscenza dei prodotti tipici locali e dei vini calabresi, attraverso conferenze, dibattiti, convegni, escursioni turistico-enogastronomiche per facilitare la segnalazione e la degustazione delle eccellenze gastronomiche ed enologiche locali. Per meglio perseguire le sue finalità, l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione. Durante i periodi dell’anno compresi tra Novembre a Marzo, la confraternita organizza una serie di eventi denominati capitoli, simposi, convivii. La Confraternita si propone di intraprendere, appoggiare e partecipare ad iniziative culturali e gastronomiche anche organizzate da altre associazioni che si prefiggono la promozione del territorio, delle tipicità della cultura del buon cibo e del buon vivere.

Art. 4. La Confraternita realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- Ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- Sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- Sviluppo di rapporti di collaborazione con altre esperienze associative conviviali aventi le medesime finalità;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;
- Promozione ed organizzazione di iniziative culturali quali convegni, fiere, mostre, feste, esibizioni gastronomiche, concerti, spettacoli, animazione e socializzazione;
- Promozione e diffusione di materiale e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale e marketing;
- Attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, delle tradizioni e della solidarietà;
- Somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. n.383/2000;
- Effettuare raccolte private e pubbliche occasionali di fondi, senza scopo di lucro;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (feste, sottoscrizioni anche a premi, etc.) per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Partecipare a bandi pubblicati da Enti locali, nazionali e comunitari;
- Gestire spazi pubblici e privati come centri culturali, impianti sportivi, palestre e circoli privati;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta, riuso e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo settore;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Svolgere ogni altra attività necessaria o utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività la Confraternita si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai confratelli possono essere rimborsate dalla Confraternita le spese effettivamente sostenute per attività relative agli scopi e alle finalità della Confraternita, sempre e solo previa preventiva autorizzazione, anche per via telematica, a compiere le stesse e dietro presentazione di successiva documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per le attività prestate. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire alle iniziative di altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, quali attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione avrà come principi informativi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta presentati da almeno due soci ordinari, e che condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti reiterati che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono alla Confraternita prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Confraternita soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Confraternita. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n.117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 50 euro giornalieri per un totale di 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Confraternita.

Lavoratori

Art. 14. La Confraternita può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, D.Lgs. n.117/2017 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato

degli associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 36 L.104/2024).

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno **tre mesi**.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., pec, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede all'elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei

componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Confraternita;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica, l'intervento all'Assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione** ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Confraternita e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto palese.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo e che conservano la carica simbolica di "soci fondatori". Esso dura in carica **cinque anni** e i suoi componenti sono rieleggibili anche con la ricandidatura "in blocco" del direttivo uscente, in assenza di nuove candidature.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, residenza e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Il consiglio Direttivo riconosce la figura simbolica e la denominazione di *fondatori* riservata ai nove soci che hanno firmato l'atto costitutivo nel 2017.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale e sulla piattaforma social utilizzata almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche o con l'utilizzo delle piattaforme social dedicate, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Confraternita; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento della Confraternita e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica cinque anni, quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio

Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo (laddove eletto)

Art. 29.

Qualora i ricavi della Confraternita superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. n.117/2017 e dell'art. 30 L. n 104/2024, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti (laddove eletto)

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. n.117/2017 e dell'art. 31 Legge n.104/2024, la Confraternita deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale

dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Considerando che le attività ed il tesseramento di svolgono prevalentemente nel periodo invernale, gli esercizi sociali si chiudono il **31 Maggio** di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Confraternita e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Confraternita e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 (*trecentomila euro*) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00 (*sessantamila euro*) il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

Art. 32. Le entrate della Confraternita sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga alla Confraternita.
- i) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n.117/2017;
- j) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017;
- k) finanziamenti da Enti pubblici derivanti da partecipazione a bandi indirizzati a promuovere la finalità statutaria;

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto

per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote sociali;
- b) beni immobili e mobili;
- c) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- d) donazioni, lasciti o successioni;
- e) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà della Confraternita.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Libri sociali

Art. 35. La Confraternita deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Confraternita, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente della Confraternita.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, la Confraternita dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. n.117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento della Confraternita e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento della Confraternita viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio della Confraternita non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

La Confraternita, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r oppure pec o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n.117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs n.117/2017, alla Legge n.104/2024 ed alle loro eventuali variazioni.



**“Confraternita della frittola calabrese - La Quadara” - Via Giovanni XXIII
n. 12 - C.A.P. 87037 San Fili – C.F. 98117530786
confraternitafrittolacalabrese@gmail.com**

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE**

Rende, 01/09/2025
Numero convocazione 01/25

**Oggetto: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI PER
MODIFICA STATUTO PROPEDEUTICA ALL'ISCRIZIONE AL RUNTS**

I Signori associati sono convocati, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dall'art. 13 dello statuto vigente, in assemblea straordinaria che si terrà in prima convocazione presso lo studio Ing. Laudati Luca sito in Cosenza via Panebianco il giorno 09 Settembre 2025 alle ore 20:00 ed in seconda convocazione, anche in video-conferenza, il giorno 10 settembre 2025 alle ore 19:00.

L'assemblea straordinaria è indetta per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1) Modifica ed approvazione dello statuto associativo per iscrizione al RUNTS;

2) Proroga validità incarico del direttivo dal 2026 al 2028;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 dello statuto hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, l'associato può delegare un altro associato a rappresentarlo in assemblea. Ciascun associato non può rappresentare più di due associati. L'assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.

Tutta la documentazione oggetto della discussione, nel rispetto dei diritti di informazione e controllo degli associati, viene allegata alla presente convocazione (vedi elenco)

- Statuto originario
- Statuto modificato
- Delega al voto

Il Presidente
Emilio Iantorno



**“Confraternita della frittola calabrese - La Quadara” - Via Giovanni XXIII n. 12 - C.A.P. 87037
San Fili – C.F. 98117530786
confraternitafrittolacalabrese@gmail.com**

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10/09/2025

Il giorno 10 del mese di SETTEMBRE dell'anno 2025, alle ore 19:00, presso lo studio del tesoriere Ing. Laudati, sito in Cosenza in via Panebianco, 27 ed in modalità telematica, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea STRAORDINARIA dei soci dell'associazione Confraternita della frittola calabrese “La Quadara” nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dall'art. 13 dello statuto vigente, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica ed approvazione del NUOVO statuto associativo per iscrizione al RUNTS;
- 2) Proroga validità incarico del direttivo dal 2026 al 2028;

Il Presidente, constata la presenza all'assemblea dei seguenti soci:

Luca Laudati, Yuri Perfetti, Luigi Formoso, Ilaria Intrieri, Luigia Granata, Toni Cozzolino.

Sono inoltre collegati telematicamente: Natascia Merenda, Marco Moccia, Francesco De Rose, Walter Vercillo, Augusto Calabrò, Roberto Siviglia, Renato Marozzo, Carlo Petrassi.

Sono rappresentati per delega: Maurizio De Bartolo, Domenico Greco, Antonio Matiz (delega De Rose).

Constatata la validità dell'assemblea il Presidente nomina segretario verbalizzante Yuri Perfetti e avvia la discussione sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede all'assemblea di invertire i due punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea approva l'inversione.

Punto 1. Considerato che nel nuovo statuto viene stabilita la durata del consiglio direttivo in 5 anni, per dare stabilità all'associazione, e allineare al nuovo termine, si stabilisce di prolungare la durata del direttivo vigente di due anni in modo da avere **elezioni quinquennali a partire dal 2028** come stabilite nel nuovo statuto;

Il Presidente pone in votazione la variazione proposta al punto 1.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto 2. A seguito della lettura della comunicazione che ha accompagnato la lettera d'invito alla riunione, il Presidente illustra le motivazioni della modifica statutaria: *Abbiamo aspettato il rientro dal periodo estivo, per affrontare un cambiamento molto importante discusso in consiglio direttivo già da qualche tempo: portare la nostra associazione nella grande famiglia del RUNTS come Associazione di Promozione Sociale*

Riconosciuta. Il grande passo ci servirà non solo ad essere riconosciuti ufficialmente, ma anche a darci un'organizzazione più ordinata e professionale, il testo unico del terzo settore serve proprio a disciplinare il mondo delle associazioni. Ci siamo informati in maniera preventiva e avremmo tutte le carte in regola per iscriverci, salvo modificare lo statuto, infatti il nostro è stato redatto a marzo 2017 mentre la riforma è avvenuta tramite i Dlgs del 03/07/2017 n. 117.

La modifica dello statuto che deve avvenire con l'approvazione dell'assemblea dei soci, consta principalmente del citare i suddetti Decreto Legislativo all'interno dello statuto ed adeguarlo in alcuni punti fondamentali, infatti affinché un'associazione possa qualificarsi come APS e iscriversi al RUNTS, lo statuto deve obbligatoriamente contenere: **Denominazione:** Inclusionione della denominazione sociale e la **qualifica di APS** (aggiungiamo APS alla nostra denominazione). **Ribadire l'assenza di scopo di lucro:** Dichiarazione esplicita che l'ente non ha scopo di lucro. **Sede:** Indicazione della sede legale dell'associazione (**spostiamo su Rende via Giorgione n. 5 la sede Legale**). **Finalità Ideali:** Definizione dettagliata delle finalità sociali e degli scopi ideali dell'ente, che devono essere in linea con la natura di APS. **Diritti e Doveri degli Associati:** Clausole relative ai **diritti e agli obblighi dei soci**. (tutti i soci hanno uguale diritto); Si introducono le **figure dei Volontari, Sostenitori, Lavoratori**; **Norme sull'Amministrazione:** Regole sull'organizzazione, la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione, se collegiali, come l'assemblea. Una volta registrata al RUNTS, l'APS deve rispettare specifici obblighi annuali: **Deposito del Bilancio** Entro il 30 giugno di ogni anno, è obbligatorio presentare l'istanza di deposito del bilancio di esercizio attraverso i modelli ministeriali, inclusi eventuali bilanci sociali e rendiconti di raccolta fondi. Nel nuovo statuto si prevede la **variazione della data del 30 Maggio come limite all'approvazione del bilancio consuntivo** e contestualmente il varo del bilancio preventivo per l'anno successivo. In generale, le APS devono rispettare le disposizioni del Codice del Terzo Settore, che possono includere l'adeguamento degli statuti, la trasparenza degli emolumenti e altre disposizioni che portano all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Al termine dell'illustrazione, non essendo pervenuti rilievi, il Presidente pone in votazione la modifica di statuto che viene approvata all'unanimità.

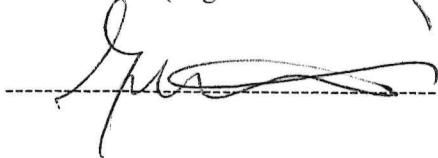
Non essendoci altre questioni da discutere il Presidente, alle ore 20:00 dichiara chiusa l'assemblea.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

Emilio Tantorno (Presidente)



Yuri Perfetti (Segretario verbalizzante)



AGENZIA DELLE ENTITÀ
UFFICIO TERRITORIALE DI COSI

Decorato il 06.10.2025

di n° 576 della Serie 3

Importo versato € 200,00 con data 10.09.2025

